



COMUNE DI GENOVA

Direzione Commercio Area Pubblica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2575

ADOTTATO IL 22/05/2024

ESECUTIVO DAL 22/05/2024

OGGETTO: BANDO PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MISURA PREMIALE PER FAVORIRE L'APERTURA DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZI NELLA ZONA DI SAMPIERDARENA – PROSECUZIONE AL 31/12/2024

Premesso che, mediante la Deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 4 luglio 2019, come modificata con la deliberazione n. 261 del 27 novembre 2020 e con la deliberazione n. 129 del 27/07/2023, il Comune di Genova ha approvato l'Intesa, sottoscritta con la Regione Liguria e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova ai sensi del D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e dell'art. 52 del Codice dei Beni Culturali, per la riqualificazione commerciale dell'area avente particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nella zona di Sampierdarena;

che tale documento, prendendo atto delle difficili condizioni economico-sociali che caratterizzano il quartiere, ha individuato nello sviluppo economico dell'area uno stimolo particolarmente efficace per perseguire la vivibilità del territorio e per contribuire alla risoluzione dei disagi e delle tensioni sociali che lo contraddistinguono, riconoscendo alle attività commerciali, ed in particolare agli esercizi di vicinato, un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio;

che, in tale ottica, l'Amministrazione si impegnava espressamente a predisporre specifiche misure di agevolazione e sostegno finanziario per le piccole e medie imprese, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, onde sfruttarne le potenzialità per produrre un superamento delle suddette condizioni di disagio e contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale;

Preso atto che, con Deliberazione n. 90 del 9 novembre 2010 e s.m.i., è stato approvato il "Regolamento Comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di

sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune", in attuazione dell'art. 12 L. n. 241/90, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono assumere provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, sulla base di criteri e modalità predeterminati;

che, in particolare, gli artt. 2, co. 1, lett. f), e 10 del suddetto Regolamento individuano tra le finalità perseguibili mediante la concessione di benefici l'attività di sostegno al tessuto economico, mentre l'art. 19-octies ammette l'attribuzione di vantaggi economici volti ad incentivare la partecipazione delle imprese ad interventi predisposti dall'Amministrazione allo scopo di riqualificare particolari ambiti territoriali;

che, in coerenza con tale finalità, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 77/2023 fissando apposite linee di indirizzo, ha incluso tra gli obiettivi dell'Amministrazione l'assegnazione di contributi volti a sostenere gli operatori economici che avviino nuove attività nella zona di Sampierdarena, riproducendo il meccanismo di funzionamento proprio dei Bandi pubblicati con riferimento al Centro storico, consistente nell'erogazione mensile di contributi di importo fisso agli operatori (micro, piccole, medie imprese e liberi professionisti) che, sottoscrivendo un nuovo contratto di locazione commerciale, avviino una o più nuove attività o che amplino attività già esistenti all'interno della zona presa come riferimento;

che, di conseguenza, si è provveduto a predisporre il "Bando pubblico per la sperimentazione di una misura premiale per favorire l'apertura di attività commerciali, artigianali, professionali e di servizi nella zona di Sampierdarena", redatto recependo le linee di indirizzo trasmesse dalla Giunta, approvato con determinazione dirigenziale n. 2023-150.4.0.-18 del 17/03/2023;

che, con la sopra citata determinazione dirigenziale, è stato approvato il bando a sportello per la sperimentazione di una misura premiale per favorire l'apertura di attività commerciali, artigianali, professionali e di servizi nella zona di Sampierdarena con scadenza 31/12/2023 ed è stata contestualmente impegnata la somma complessiva di euro 150.000,00 per gli anni 2023-2024-2025;

che nell'allegato C della delibera di Giunta n. 47 del 15/04/2024 l'Amministrazione ha affermato come le misure di sostegno già estese nel 2023 all'area Storica di Sampierdarena, come individuata dall'Intesa sottoscritta con Regione Liguria e Camera di Commercio e approvata con deliberazione della Giunta n. 185 del 4 luglio 2019 e s.m., saranno confermate per gli anni a venire al fine di concorrere allo sviluppo del tessuto sociale ed economico di tale quartiere e per contrastare la situazione di desertificazione commerciale che lo connota, prevedendo erogazione di contributi anche a fronte dell'apertura di spazi espositivi e in caso di ampliamento;

Ritenuto pertanto, opportuno, alla luce di quanto indicato dall'Amministrazione Comunale nell'allegato C alla Delibera sopra citata, fissare al 31 dicembre 2024 il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al bando a sportello volto al riconoscimento di una misura premiale per favorire l'apertura di attività commerciali, artigianali, professionali e di servizi nella zona di Sampierdarena, approvato con determinazione dirigenziale n. 2023-150.4.0.-18 del 17/03/2023, prevedendo, sempre nell'ottica di recepire le indicazioni fornite dall'Amministrazione, anche che:

-sempre nell'ottica di aprire nuove vetrine, illuminando le strade e aumentando il relativo grado di

sicurezza, sarà erogato il contributo anche a coloro che, essendo già titolari di una attività all'interno del perimetro individuato dall'Intesa, sottoscrivano un nuovo contratto di locazione per un locale sito al piano strada sfitto da almeno tre mesi al fine di realizzare uno spazio espositivo, vale a dire una esposizione che occupa interamente la superficie del locale. Si applica in proposito quanto previsto dall'art. 3, comma 2. Al fine di garantire la rivitalizzazione dell'area, nelle ipotesi in cui vi sia vetrina antisfondamento, essa dovrà essere illuminata in orario notturno; nei casi in cui siano ammesse serrande per ragioni di sicurezza, dovrà essere garantito un orario minimo di apertura delle stesse pari a circa 8 ore nell'arco delle 24 ore e dovranno essere anch'esse illuminate in orario notturno. Il contributo sarà erogato per 36 mensilità, e sarà pari ad € 300,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie inferiore a 100 mq e ad € 600,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie uguale o superiore a 100 mq.

-sia ammesso il riconoscimento del contributo nei casi di ampliamento che non comporti il superamento di 100 mq ad un'attività già beneficiaria di quello da euro 500,00 al mese da almeno 6 mesi, aumentandolo quindi ad euro 1000,00 al mese, qualora il beneficiario ampli la propria attività prendendo in locazione altri immobili contigui sfitto al piano terra, purchè ciò comporti l'apertura di almeno una vetrina, con le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2;

Dato atto che le modifiche al bando sopra indicate sono state condivise con le Associazioni di Categoria Confcommercio e Confesercenti durante appositi confronti;

Dato atto altresì dell'istruttoria procedimentale condotta dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Giulia Caffarena, TPO dell'Ufficio Attività Giuridiche Trasversali, Sanzioni, Centro Storico della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione – Commercio Area Pubblica, che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Visti:

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
 - la legge 07/08/1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo;
 - il D.Lgs. 18/08/2000 n.267-Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare gli artt. 107, 153, comma 5 e 183;
 - il D.Lgs. n. 30/03/2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli artt. 4 e 17;
 - il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Genova;
 - il *“Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune”*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 in data 09/11/2010, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 12/02/2019 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 11/05/2021 ed, in particolare, l'art. 19octies *“Vantaggi economici a favore di micro, piccole e medie imprese”* ;
 - la delibera di Giunta Comunale n. 77/2023;
 - la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 15/04/2024 e, in particolare, l'allegato C;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

In forza:

- del D.Lgs. n. 30/03/2001 n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare degli artt. 4 e 17;

- degli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

- dell'ordinanza del Sindaco n. 98 del 05/04/2023 di nomina dello scrivente quale Dirigente ad interim della struttura Commercio Area Pubblica;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, a cui integralmente si rinvia

1. DI APPROVARE le modifiche al testo del bando approvato con determinazione dirigenziale n. 2023-150.4.0.-18 del 17/03/2023, al fine di recepire le indicazioni dell'Amministrazione, nei termini di cui al documento allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che le domande saranno accolte in presenza di apposito stanziamento di Bilancio e in base alle risorse economiche che saranno rese via via disponibili dall'Amministrazione;

3. DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti si procederà all'individuazione degli aventi diritto, all'assunzione dei relativi atti d'impegno ed alla liquidazione dei contributi spettanti, che saranno assoggettati alle ritenute fiscali di legge;

4. DI DARE ATTO che è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di modificare il suddetto bando, sostituirlo e/o revocarlo anche in corso d'anno qualora se ne ravvisasse l'opportunità;

5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella specifica sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente

Dott. Gianluca Bisso

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

TESTO

BANDO PUBBLICO PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MISURA PREMIALE PER FAVORIRE L'APERTURA DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZI NELLA ZONA DI SAMPIERDARENA

1. OGGETTO DELL'AVVISO

Mediante la Deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 04/07/2019, come modificata con la deliberazione n. 261 del 27/11/2020 e con la deliberazione n. 129 del 27/07/2023, il Comune di Genova ha approvato l'Intesa volta alla riqualificazione commerciale dell'area avente particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico della zona di Sampierdarena, sottoscritta con la Regione Liguria e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova. Tale documento, prendendo atto delle difficili condizioni economico-sociali che caratterizzano il quartiere e della relativa situazione di disagio, ha individuato nello sviluppo economico dell'area uno stimolo particolarmente efficace per perseguire la vivibilità del territorio e per contribuire alla risoluzione dei disagi e delle tensioni sociali che lo contraddistinguono, riconoscendo alle attività commerciali, ed in particolare agli esercizi di vicinato, un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione. Attraverso l'Intesa s'intendeva, inoltre, contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità del quartiere agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato e coinvolgendo una pluralità di attori per una comunione di intenti. In tale ottica, l'Amministrazione si impegnava espressamente a predisporre specifiche misure di agevolazione e sostegno finanziario per le piccole e medie imprese, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, onde sfruttarne le potenzialità per produrre un superamento delle suddette condizioni e contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva. In coerenza con tale finalità e con gli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta comunale, si procede pertanto alla pubblicazione del presente Bando, nel rispetto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m. e i. e del Regolamento Comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune approvato con Deliberazione n. 90 del 9 novembre 2010 e s.m.i., e in particolare degli artt. 2, co. 1, lett. f), e 10, i quali individuano tra le finalità perseguibili mediante la concessione di benefici l'attività di sostegno al tessuto economico, e dell'art. 19-octies. Mediante il presente Bando il Comune di Genova intende promuovere l'insediamento di nuove attività d'impresa o professionali all'interno dell'area Storica di Sampierdarena, come individuata dalla suddetta Intesa, erogando un contributo volto alla copertura delle spese relative alla sottoscrizione di nuovi contratti di locazione e, nei limiti in cui il contributo erogato risulti di importo maggiore al canone di locazione, alla copertura di eventuali ulteriori spese relative all'attività avviata. In conformità all'art. 25, co. 4, Regolamento Comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati, su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, l'importo complessivo dell'erogazione non è soggetto al limite del 50% delle spese ammesse, di cui all'art. 25, co. 3, del medesimo Regolamento.

2. RISORSE STANZIATE E DURATA DEL BANDO

Le domande di partecipazione, pena l'inammissibilità, potranno essere presentate, con le modalità in prosieguo specificate fino al 31 dicembre 2024.

3. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui al Regolamento CE 651/2014, nonché i liberi professionisti che svolgano le attività di cui all'articolo 3.1 e che, successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando, all'interno dell'area individuata nella Planimetria allegata (Allegato 1), avviino una o più nuove attività o che amplino attività già esistenti, sottoscrivendo un nuovo contratto di locazione commerciale.

Il contratto di locazione dovrà:

riguardare un locale che risulti non locato da almeno tre mesi, avente categoria catastale compatibile con l'attività svolta, e dotato di vetrina/e e accesso a piano strada prospiciente le vie, piazze o spazi pubblici, ovvero che affacci su slarghi, piazze o spazi di proprietà privata ma aperta al pubblico passaggio;

prevedere un canone né inferiore né superiore ai valori OMI;

La domanda di assegnazione del contributo può essere presentata anche nel caso di contratto di locazione non ancora perfezionato. Tuttavia, per poter beneficiare del contributo, il contratto dovrà essere

registrato entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo stesso, pena la revoca dell'ammissione stessa. È fatta salva la possibilità di deroga al suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità di sottoscrizione del contratto per cause non imputabili al richiedente. Sono ammessi a presentare la domanda anche i soggetti che intendano costituire una nuova impresa. Le nuove imprese dovranno essere costituite ed iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del beneficio, pena la revoca dell'assegnazione stessa.

Sono altresì ammessi a presentare la domanda le associazioni/società professionali, nonché i singoli professionisti che intendano costituire una nuova associazione o società professionale. Qualora l'ammissione al contributo sia richiesta con riferimento alle nuove associazioni/società, queste ultime dovranno essere costituite – e, nel caso di società, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio – entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del beneficio, pena la revoca dell'assegnazione stessa.

Si precisa che non sarà considerata ammissibile ai fini del presente Bando l'apertura di attività per subingresso nel titolo autorizzativo, anche nei casi di sospensione dell'attività commerciale. Il contributo potrà, peraltro, esser erogato a chi subentri in un'attività aperta grazie al contributo garantendo la sopravvivenza dell'attività medesima, evitandone la chiusura, a fronte di impossibilità alla prosecuzione degli originari beneficiari. Il contributo, in tal caso, verrà erogato al nuovo beneficiario solo per l'importo residuo del contributo complessivo ammesso.

Si considera impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'allegato 1 del Regolamento 651/2014 sopra citato, qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa la Ditta che, con riferimento all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015:

- a) Microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- b) piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) media impresa: occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Non sono ammesse associazioni politiche.

3.1. ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Possono accedere al contributo esclusivamente:

- le attività commerciali ed artigianali;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti;
- le attività libero professionali;
- le attività di servizi indicate nell'elenco allegato al presente Bando quale parte integrante e sostanziale (Allegato 6).

Non saranno ammesse al contributo le attività di commercio all'ingrosso in quanto ordinariamente non accessibili al pubblico.

Non saranno ammessi a contributo i soggetti che effettuino un trasferimento di attività, con chiusura della relativa sede operativa in altra zona del territorio comunale, ad eccezione dei casi di trasferimento dovuto a sfratto per causa non imputabile al locatario e di trasferimento di attività già esistente nel perimetro di Sampierdarena motivato dalla comprovata indisponibilità del proprietario ad una riduzione del precedente canone di locazione di almeno il 20%.

In tal caso resta fermo il rispetto di quanto previsto dall'Intesa nonché, qualora si tratti di pubblici esercizi, le specifiche disposizioni dettate dalla disciplina vigente in materia.

Qualora la chiusura dell'unità locale preesistente avvenga in un momento successivo all'assegnazione del contributo, il soggetto decadrà dal beneficio conseguito e si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre oneri previsti per legge.

In ossequio all'Intesa stipulata tra il Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 185/2019 e successive modificazioni ed integrazioni (disponibile al link <https://smart.comune.genova.it/node/8737>), non sono, inoltre, ammesse al contributo le seguenti attività:

- Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
 - Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. 02/01/2007 e s.m.i.;
 - Phone center, telefonia, fax;
 - Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
 - nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
 - Sexy shop;
 - Attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione /cottura di altri alimenti (es. Kebab)”;
 - Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet”;
 - attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana;
 - disco pub, discoteche e night club;
 - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di “compro oro”;
 - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
 - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate);
 - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
 - attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
 - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni e circoli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
 - esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
 - attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
- Ai fini del presente Bando eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni dell'Intesa avranno efficacia per le istanze presentate dopo l'approvazione delle stesse.

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà riconosciuto per 36 mensilità, estensibili fino a 60, e sarà graduato nell'ammontare come segue:

- € 500,00 al mese per i locali con superficie inferiore a 100 mq;
- € 1.000,00 al mese per i locali con superficie uguale o superiore a 100 mq.

Ai fini della quantificazione verrà considerata la superficie utile calpestabile.

Gli importi dei contributi riconosciuti da questa Amministrazione, ove siano diretti a imprese, sono

soggetti alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/73.

Sempre nell'ottica di aprire nuove vetrine, illuminando le strade e aumentando il relativo grado di sicurezza, sarà erogato il contributo anche a coloro che, essendo già titolari di una attività all'interno del perimetro individuato dall'Intesa, sottoscrivano un nuovo contratto di locazione per un locale sito al piano strada sfitto da almeno tre mesi al fine di realizzare uno spazio espositivo, vale a dire una esposizione che occupa interamente la superficie del locale. Si applica in proposito quanto previsto dall'art. 3, comma 2. Al fine di garantire la rivitalizzazione dell'area, nelle ipotesi in cui vi sia vetrina antisfondamento, essa dovrà essere illuminata in orario notturno; nei casi in cui siano ammesse serrande per ragioni di sicurezza, dovrà essere garantito un orario minimo di apertura delle stesse pari a circa 8 ore nell'arco delle 24 ore e dovranno essere anch'esse illuminate in orario notturno. Il contributo sarà erogato per 36 mensilità e sarà pari ad € 300,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie inferiore a 100 mq e ad € 600,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie uguale o superiore a 100 mq.

Sarà ammesso il riconoscimento del contributo nei casi di ampliamento che non comporti il superamento di 100 mq ad un'attività già beneficiaria di quello da euro 500,00 al mese da almeno 6 mesi, aumentandolo quindi ad euro 1000,00 al mese, qualora il beneficiario ampli la propria attività prendendo in locazione altri immobili contigui sfitti al piano terra, purchè ciò comporti l'apertura di almeno una vetrina, con le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2;

7. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il conduttore deve avviare l'attività entro tre mesi dalla registrazione del contratto di locazione, pena la revoca dell'ammissione. È fatta salva la possibilità di deroga del suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità, per cause non imputabili, di avvio dell'attività nel termine apposto.

L'attività dovrà risultare operativa per tutta la durata di concessione del beneficio e dovrà essere garantito un orario minimo di apertura del locale di almeno sei ore nell'arco delle ventiquattr'ore che garantisca la rivitalizzazione dell'area. In caso contrario si procederà alla decadenza del beneficio e si procederà al recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Trattandosi di contributo finalizzato alla rigenerazione di Sampierdarena, è fatto obbligo ai beneficiari, a pena di decadenza del contributo, di garantire entro sei mesi dalla comunicazione di assegnazione la sostituzione o sistemazione delle saracinesche qualora non siano tali da soddisfare i requisiti di decoro prescritti dall'art. 8 dell'Intesa e se non siano tali da consentire alla luce di filtrare e illuminare la zona prospiciente l'esercizio anche negli orari e giornate di chiusura dell'attività. In alternativa, laddove possibile, potrebbe esser valutata positivamente l'installazione di un sistema di illuminazione esterna dell'attività che integri quella pubblica. A tal fine sarà necessaria la presentazione di apposito rendering in cui dovrà esser indicata quale delle soluzioni sopra indicate sia più idonea a tutelare i suddetti valori e sia meglio inserita nel contesto ambientale, garantendo il perseguimento della finalità del bando di rigenerazione e illuminazione delle vie del quartiere.

Per quanto attiene il decoro strutturale ed estetico, le attività dovranno, infatti, osservare le disposizioni di cui al punto 8 dell'Intesa tra Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 185/2019 e successive modificazioni; in particolare, saranno ammesse insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne dovranno seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. Saranno vietate le insegne a cassonetto luminoso.

I locali dovranno inoltre essere strutturati in modo da garantire l'accessibilità alle persone disabili, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

La ripetuta violazione delle disposizioni sopra citate comporterà decadenza dal beneficio previsto dal presente bando con conseguente restituzione delle somme già percepite, oltre agli oneri previsti per legge.

Si precisa che l'ammissione a contributo non equivale al rilascio di alcun titolo autorizzatorio e che per l'esecuzione degli interventi previsti, ivi compresi quelli di natura edile, occorre rivolgersi a tutte le amministrazioni pubbliche a vario titolo competenti. In particolare, ove si tratti di immobili vincolati, per effettuare lavori di qualunque genere, è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di

La Spezia.